



PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti
Servizio Idrogeologico

***SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO TERRE PRESSO IL CANTIERE
DEL SOTTOPASSO ALLA S.S. N. 36 ED ALLA LINEA FERROVIARIA
IN COMUNE DI NOVATE MEZZOLA***

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)**

(articolo 26, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

il dirigente

dott. Quirino Gianoli

l'appaltatore, esecutore del servizio

.....

INTRODUZIONE

Il presente “Documento unico di valutazione dei rischi” è redatto in adempimento dell’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per indicare le misure idonee all’eliminazione e/o alla riduzione al minimo dei rischi da interferenze e, ai sensi del comma 5, per specificare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l’art. 26 del D.Lgs. n. 81 prescrive alle parti contraenti dell’appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. Nel caso della Pubblica Amministrazione, l’affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l’operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l’attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l’operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall’Amministrazione.

Per quanto concerne l’individuazione dei costi della sicurezza, il presente documento si attiene a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di gara.

REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il documento è a disposizione per la formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art. 68 e del punto 1 dell’all. VIII del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro,

sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni.

Qualora, durante lo svolgimento dei servizi, si rendesse necessario apportare varianti al contratto, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del presente documento.

TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti quelli:

- a) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (sedi stradali e aree per il transito veicolare e pedonale, luoghi in cui si effettua la gestione dei rifiuti)
- b) derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata (esempio: caricamento con mezzi meccanici).

STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'art. 86, comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 richiede alle stazioni appaltanti che "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture."

La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:

- a) per le interferenze si richiede una valutazione dell'Amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;
- b) per i costi relativi alla sicurezza, propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, l'Amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.

In analogia ai lavori, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI e, comunque, tutti quelli necessari a ridurre al minimo i rischi per la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'Amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi, così come indicativamente riportato di seguito, riguardano le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza.

La stima risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

ANAGRAFICA DELL'APPALTO**OGGETTO**

L'appalto prevede l'affidamento a terzi dei servizi di caricamento, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi, l'area di raccolta è presso il cantiere del costruendo sottopasso in comune di Novate Mezzola, in area interdetta ad altre lavorazioni, ma con presenza di personale e transito di veicoli dell'appaltatore del primo stralcio di completamento di detto sottopasso e prelievo da cumulo esistente, secondo modalità e indicazioni meglio dettagliate nel contratto.

COMMITTENZA

Denominazione: Provincia di Sondrio;

Luoghi di svolgimento del servizio: cantiere del costruendo sottopasso in comune di Novate Mezzola, lato nord, accesso da S. P. n. 2

Referente: dott. geol. Andrea Tedoldi, via Spluga 52 – fraz. S. Cassiano - 23020 Prata Camportaccio (SO), tel. 0343.20052, fax 0343.21689

Responsabile del procedimento: ing. Bernardo Galli, Servizio Idrogeologico, Settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti, tel. 0342.531.302, fax 0342.531.277

APPALTATORE (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione definitiva)

Denominazione sociale:

Sede legale:

Sede operativa:

Codice fiscale:

Partita IVA (se diversa dal codice fiscale):

Estremi del Registro imprese:

Legale Rappresentante:

Datore di lavoro:

Referente del coordinamento:

Responsabile del servizio prevenzione e protezione:

Medico competente:

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si rilevano possibili situazioni di interferenza ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, le cui specifiche modalità tecniche di espletamento dei predetti servizi sono indicate nelle disposizioni del capitolato speciale d'appalto:

- a) avvicinamento con autocarro;
- b) caricamento degli autocarri con prelievo da cumulo;
- c) allontanamento con autocarro;

Per la definizione di interferenza, non prevista dalla normativa specifica di settore (d. lgs. n. 81/2008), ci si può rifare alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa appaltatrice, quali i contatti tra l'Impresa e l'utenza generica (cittadini e autoveicoli), che dovranno pertanto essere esaminati dall'Impresa stessa all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi.

Nell'ambito del presente appalto, è opportuno prendere in considerazione le seguenti interferenze:

Presenza di personale e/o automezzi e/o attrezzature dell'appaltatore del sottopasso nell'area di corsa e di caricamento del cumulo, come indicate nella planimetria allegata, trattandosi tale area in uso promiscuo con l'appaltatore delle opere relative al sottopasso, essendo collocate nei pressi la baracca di cantiere, l'impianto di betonaggio per i jet grouting e il depuratore di cantiere, che devono essere gestiti e riforniti periodicamente.

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE INTERFERENZE

Un rischio è quello dell'investimento del personale a piedi, sia dell'appaltatore del sottopasso, che dell'appaltatore dello smaltimento, da parte dei mezzi d'opera e da trasporto che circolano nell'area promiscua: autocarri, pale caricatori, betoniere.

Altro rischio è la collisione tra due mezzi dei diversi appaltatori operanti nell'area promiscua.

Ulteriore rischio è dato dal contatto degli operatori addetti allo smaltimento con le attrezzature presenti per il cantiere relativo al sottopasso, ovvero del contatto degli operatori del cantiere del sottopasso con i mezzi dello smaltitore e il cumulo in escavazione per rischio franamenti del fronte di scavo.

MISURE DI SICUREZZA

Per ridurre al minimo il rischio di investimento del personale, eventualmente a piedi, addetto allo smaltimento, gli autisti e gli operatori macchine movimento terra, nel tempo di inattività, durante il carico dell'autocarro o di attesa del successivo autocarro, devono rimanere in cabina.

Il personale dell'appaltatore del sottopasso invece dovrà seguire percorsi a piedi all'interno dell'area delimitata sulla tavola allegata, al di fuori dell'area promiscua.

Per ridurre al minimo il rischio di collisione tra automezzi di diversi appaltatori, la ditta incaricata dello smaltimento dovrà richiedere al direttore di cantiere delle opere relative al sottopasso l'autorizzazione all'ingresso in cantiere, senza superare il cancello di accesso in assenza del suo nullaosta, a tal fine gli autisti e gli operatori addetti allo smaltimento dovranno avere in cabina i recapiti del direttore di cantiere onde avvisarlo per tempo.

Per ridurre al minimo il rischio del contatto con le attrezzature di cantiere da parte degli smaltitori è fatto divieto a questi di introdursi nell'area di cantiere non promiscua.

Per ridurre al minimo il rischio di contatto con i mezzi dello smaltitore ed con il cumulo in escavazione (rischio di franamento del fronte di scavo) da parte degli operai addetti al cantiere del sottopasso, è fatto divieto a questi di introdursi nell'area di cantiere promiscua ove si effettua il caricamento del cumulo.

Il preposto della ditta incaricata dello smaltimento, durante le operazioni di caricamento, verificherà che nell'area di manovra della pala caricatori o dell'escavatore addetto al caricamento degli autocarri non vi sia nessuno, né operatori dello smaltitore, né operatori addetti al cantiere del costruendo sottopasso, e sottoscriverà e notificherà il presente documento a tutti gli operatori che entreranno in cantiere, anche agli eventuali subappaltatori o incaricati in genere per lo smaltimento.

STIMA DEI COSTI DI INTERFERENZA

A seguito della descrizione dei rischi di interferenze insiti nell'appalto relativamente alle condizioni lavorative in aree o luoghi con presenza di personale dipendente delle diverse imprese appaltatrici e/o di imprese incaricate di eseguire prestazioni di manutenzione si stimano in euro 3.000,00 i costi per l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza, consistenti nella quantificazione di tutte le procedure e gli apprestamenti di sicurezza di cui al presente d'opera e contenuti o citati nel piano di smaltimento e nel capitolato speciale d'appalto.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Il supervisore del servizio di smaltimento e il direttore di cantiere potranno interrompere il servizio di smaltimento qualora ritenessero che il proseguo delle attività, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. Ne daranno poi immediata comunicazione al responsabile del procedimento per i provvedimenti conseguenti.

DUVRI DEFINITIVO

Prima della stipula del contratto, a seguito della presa visione del presente documento e delle eventuali integrazioni documentali, dovrà essere redatto il DUVRI definitivo, sottoscritto per piena accettazione dal datore di lavoro del servizio di smaltimento e dal preposto al servizio stesso, che lo notificherà a tutti gli operatori di competenza in ogni modo coinvolti.

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto con riferimento alla vigente normativa. In esso sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.

E' importante verificare la sussistenza della necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di esecuzione delle prestazioni e qualora si configurasse l'esigenza di variazione in fase di esecuzione di lavori del servizio oggetto del presente appalto. Tali valutazioni dovranno necessariamente essere svolte a gara d'appalto aggiudicata.

Ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. n. 81/2008, tutto il personale che opererà nell'ambito del presente appalto di servizi deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, riportante le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

La planimetria allegata al presente DUVRI costituisce aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento del piano di sicurezza del cantiere delle opere relative al collegamento SS 36 – SP 2 in comune di Novate Mezzola, primo stralcio di completamento e sostituisce eventuali schemi grafici di progetto in contrasto ad essa, come aggiorna la planimetria allegata al piano di smaltimento. Il piano di sicurezza e coordinamento sarà adeguato alle previsioni del presente DUVRI prima dell'inizio del servizio di smaltimento/recupero.